



№ 3558 / 19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO GRECO - Presidente -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -
- ANTONIO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO ESPOSITO - Consigliere -
- Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -
- Dott. LUCA SOLAINI - Rel. Consigliere -

Oggetto

IPOTECA

Ud. 22/11/2018 - CC

Ca. 3558

R.G.N. 26222/2017

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26222-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI 49, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO RICCARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO FALCONE;

- *controricorrente* -

contro

Am. Fal.

20657
13

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 438/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 26222/17

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso (nel quale ha riproposto tutte le questioni rimaste assorbite), illustrato da memoria, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR del Veneto, relativa a un avviso d'iscrizione ipotecaria per Irpef ed altro, dove si è fatta questione della corretta notifica dell'atto impositivo, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

L'ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 140 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avrebbero ritenuto la nullità della notificazione dell'avviso d'accertamento perché non risultavano correttamente attestate le tre formalità previste dall'art. 140 c.p.c.

Il motivo è infondato.

Secondo l'insegnamento di questa Corte " (...) Va del resto sottolineato, sul punto, che in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora comma 4), va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c. e alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, sicchè

è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079 del 2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012)...” (Cass. n. 8433/17).

Nel caso di specie, seppur la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., può ritenersi perfezionata per raggiungimento dello scopo, in caso di omessa affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione di residenza del destinatario, se quest'ultimo abbia regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del medesimo piego nell'ufficio postale (Cass. nn. 19522/16, 11713/11, 8929/1998, 27479/16), tuttavia, la procedura non risulta correttamente perfezionata in riferimento alla ricezione della raccomandata informativa, relativa alla notifica dell'avviso d'accertamento, sottostante all'avviso d'iscrizione impugnato, in quanto, dalla busta riportata in ricorso ai fini dell'autosufficienza, tale raccomandata informativa risulta inviata il 24.12.14, ma non risulta l'attestazione della compiuta giacenza con la quale si doveva attestare che tale raccomandata fosse rimasta presso l'ufficio postale per almeno dieci giorni a disposizione del destinatario.

Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Poiché l'Agenzia delle Entrate è un'amministrazione dello Stato non paga il doppio del contributo unificato (Sez. 6 - I., Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pt, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 7.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 22.11.2018.

Il Presidente

Dott. Antonio Greco

Antonio Greco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 7 FEB. 2019



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Antonio Greco